




COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria



ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 27 MAGGIO 2020

MISURE INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
- L’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- L’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 3 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante all'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio", nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei precedenti Decreti del 8,9,11,22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020 e n. 43 del 13 aprile 2020, recanti "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto Legge del 16/05/2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17/05/2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Vista l'ordinanza del sindaco n.2 del 18/03/2020 con cui si disponeva la chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "Coronavirus";

RITENUTO che, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTI:

- l'articolo 50 comma 5 del D.lgs 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.;
- le normative di Legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria Locale in materia di igiene e Sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, le seguenti misure integrative con effetto sino alla data del 14 giugno 2020, salvo diverse disposizioni normative, in particolare:

- La chiusura di tutti i parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali presenti sul territorio;

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei Regolamenti comunali, consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00;

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del presente Atto.

La trasmissione in copia a:

- S.E. il Prefetto;
- Sig. Questore;
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Polizia Locale.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.


Il Sindaco

Dott.ssa Roberta Daglio



COMUNE DI CABELLA LIGURE

Provincia di Alessandria



ORDINANZA DEL SINDACO N. 6 DEL 27 MAGGIO 2020

MISURE INTEGRATIVE PER IL CONTENIMENTO E LA GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 NEL TERRITORIO DEL COMUNE

IL SINDACO

VISTI:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale”;
- L’ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull’intero territorio nazionale”;
- L’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 aprile 2020, recante all’art. 1 “misure urgenti per il contenimento del contagio”, nonché la proroga al 13 aprile 2020 “dell’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della Salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti”;
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 36 del 3 aprile 2020 recante “Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica”.

- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, recante all'art.1 "Misure urgenti di contenimento del contagio", nonché l'efficacia dal 14 aprile al 3 maggio 2020 delle disposizioni in esso contenute e la cessazione degli effetti delle disposizioni dei precedenti Decreti del 8,9,11,22 marzo 2020 e 1 aprile 2020;
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale".
- Visti i Decreti del Presidente della Giunta Regionale n. 39 del 6 aprile 2020 e n. 43 del 13 aprile 2020, recanti "Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 49 del 30/04/2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto Legge del 16/05/2020, n. 33 recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del Decreto-Legge 25 marzo 2020, n. 19 e del Decreto-Legge 16 maggio 2020, n. 33 recanti misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17/05/2020, recante "Disposizioni attuative per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19".
- Vista l'ordinanza del sindaco n.2 del 18/03/2020 con cui si disponeva la chiusura di parchi, giardini e aree verdi comunali per fronteggiare l'epidemia "Coronavirus";

RITENUTO che, soprattutto con riferimento alla necessità di realizzare una compiuta azione di prevenzione, si impone l'assunzione immediata di ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all'evolversi della situazione epidemiologica, individuando idonee precauzioni ed indirizzi operativi univoci per fronteggiare adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività;

VISTI:

- l'articolo 50 comma 5 del D.lgs 18-8-2000 n. 267 e s.m.i.;
- le normative di Legge che attribuiscono al Sindaco le competenze in qualità di Autorità Sanitaria Locale in materia di igiene e Sanità;
- i provvedimenti restrittivi già assunti dal Ministero della Salute e dalla Regione Piemonte;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale, le seguenti misure integrative con effetto sino alla data del 14 giugno 2020, salvo diverse disposizioni normative, in particolare:

- La chiusura di tutti i parchi, giardini, aree verdi e aree gioco comunali presenti sul territorio;

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 3 comma 1 del Regolamento comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme delle ordinanze e dei Regolamenti comunali, consistente nel pagamento di una somma da un minimo di euro 25,00 ad un massimo di euro 500,00;

DISPONE

La pubblicazione all'Albo Pretorio On-Line del presente Atto.

La trasmissione in copia a:

- S.E. il Prefetto;
- Sig. Questore;
- Comando Stazione Carabinieri
- Comando Polizia Locale.

La Polizia Locale e le altre forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

Il Sindaco

Dott.ssa Roberta Daglio